

**COMUNE DI PALOMONTE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10**

SETTORE N. 10  
Del 02/11/2017

GENERALE N. 588  
DETERMINA N. 96

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE "NIDO E MICRO NIDO D'INFANZIA DI SAN GREGORIO MAGNO.

Il giorno nella Casa Comunale, il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, assunte le funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.8507 DEL 09/10/2017, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile  
Fto. ANTONIO A. GIGLIO

---

## **IL RESPONSABILE/COORDINATORE**

VISTO il decreto prot. n. 5123 del 28.7.2007, parzialmente annullato e modificato con successivo decreto Prot. n. 312 del 12.1.2007, con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte, in armonia con le richiamate determinazioni del Coordinamento Istituzionale ed ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 20.7.2006 per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestione associata dei servizi previsti dal Piano di zona, nominò il dipendente Antonio Armando Giglio responsabile/ coordinatore del Piano di Zona, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto Prot. n. 3948 del 31.5.2007 il Sindaco del Comune di Palomonte confermò il dipendente Antonio Armando Giglio l'incarico di responsabile/coordinatore del Piano di Zona per la dignità e la cittadinanza sociale del Distretto Sociale 10;

VISTO, il decreto Prot. n. 5884 del 01.08.2013 il Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio-assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n. 5432 del 19.06.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n. 8507 del 09.10.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale ai fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

**VISTO** il Regolamento di Attuazione della legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 ( Legge per la Cittadinanza Sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328) n. 4 del 7 aprile 2014

**VISTO** il Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale d'Ambito con deliberazione n. 10 del 09.10.2015 che all'art. 2 comma c) individua quale amministrazione competente, l'Ufficio dell'Ambito territoriale, titolare dell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;

**VISTO** il progetto esecutivo relativo all'adeguamento dei locali da adibire a Nido Comunale, approvato con Delibera di G.C. n. 57 del 16.04.2013 e realizzato dal Piano di Zona S3 ex S10 con fondi POR-FESR 2007-2013 – Ob. Op. 6.3 Azione 1-2;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 468 del 31.08.2017 con la quale, a seguito della procedura di gara (RdO) svolta sul sistema telematico del Me.Pa., è stata affidata la gestione dei Micro Nidi d'Infanzia ubicati nei comuni di Palomonte, Colliano e San Gregorio Magno;

**PRESO ATTO** che, in considerazione del fatto che l'art. 1 – 6° capoverso – del capitolato speciale d'appalto prevedeva espressamente che sarebbe stato affidato un solo servizio/lotto ad ogni singola impresa, ATI, raggruppamento o Consorzio partecipante, la Cooperativa Sociale FILI D'ERBA, terza classificata con punti 83,00, è, risultata aggiudicataria della gestione del Micro Nido d'Infanzia ubicato nel comune di San Gregorio Magno;

**VISTA** l'istanza presentata in data 22.09.2017, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 8115, con la quale il Sig. Ciriaco Plaitano, nella qualità di Presidente/legale rappresentante p.t. della Cooperativa Sociale FILI D'ERBA con sede in Salerno alla via Trento n. 177, Cod. Fisc. e P.IVA 03803190655 ha chiesto l'autorizzazione al funzionamento del servizio in oggetto specificato ai sensi del sopra citato Regolamento, da svolgersi in San Gregorio Magno, Largo Sandro Pertini, 8;

**VISTO** che l'istanza è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento di una struttura per minori – NIDO e MICRO NIDO D'INFANZIA, disciplinata dal regolamento regionale n. 4/2014 e dal relativo catalogo dei servizi approvato con delibera Regionale n. 107/2014;

**VISTI:**

- la documentazione dichiarata in sede di istanza, di cui al Mod. 1A e trasmessa con nota prot. 577/17, acquisita al protocollo generale del Comune di Palomonte al n. 8164 del 26/09/2017;
- il verbale del 26.10.2017 redatto dalla Commissione per l'esame ed il rilascio dell'autorizzazione per il funzionamento del servizio richiesto, convocata con nota prot. n. 8892 del 20.10.2017;
- la documentazione successivamente pervenuta ed acquisita al protocollo dell'Ente con n. 9187 del 02.11.2017 con la quale la Cooperativa Sociale istante ha ottemperato a quanto richiesto dalla competente Commissione in sede di sopralluogo del 26.10.2017;

**DATO ATTO** che, in base all'istruttoria condotta dall'ufficio scrivente sui requisiti e le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, la struttura in oggetto della domanda, documenta il possesso delle condizioni previste per l'autorizzazione in base a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del regolamento regionale 7 aprile 2014 n. 4;

**RITENUTO**, sulla scorta della documentazione e dei provvedimenti innanzi descritti, dover provvedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento del servizio semiresidenziale "NIDO e MICRO NIDO D'INFANZIA", a favore della Cooperativa Sociale FILI D'ERBA con sede in Salerno alla via Trento n. 177, Cod. Fisc. e P.IVA 03803190655;

**VISTE** le seguenti disposizioni normative:

- Legge 241/1990;
- Legge 328/2000;
- D.Lgs. 25/2008;
- Artt. 18, 19 e segg. del D.Lgs. 142/2015;
- Legge 47/2017;
- Legge R.C. 11/2007;
- il Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 aprile 2014;
- il Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale d'Ambito con deliberazione n. 10 del 09.10.2015;

**ACCERTATA** la propria competenza;

DETERMINA

Di autorizzare il funzionamento del servizio semiresidenziale "**NIDO e MICRO NIDO D'INFANZIA**", ubicato nel **Comune di San Gregorio Magno**, Largo Sandro Pertini, n. 8, avente le seguenti caratteristiche:

- La struttura ha una superficie coperta di 196,98 mq e una superficie esterna di 180,25 mq.;
- Capacità ricettiva: la struttura può ospitare fino a quindici (max 15) minori, di età compresa tra i 0 e i 36 mesi;
- Assetto organizzativo e personale, così come da progetto allegato all'istanza e come previsto dal Catalogo Regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;

la cui gestione è stata affidata alla **COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA** (C.F e P.IVA 03803190655), pec: [cooperativasocialefiliderba@cgn.legalmail.it](mailto:cooperativasocialefiliderba@cgn.legalmail.it), in persona del suo legale

rappresentante Sig. Ciriaco Plaitano (c.f. PLTCRC57M04H703O) nato a Salerno il 04/08/1957 e residente in Salerno alla via Trento n. 75.

Di disporre, di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione Generale della Giunta Regionale per le Politiche Sociali, Politiche Culturali, le Pari opportunità e il tempo libero; all'ASL Salerno, al Distretto Sanitario di Eboli, ai Comuni dell'Ambito Territoriale S3 ex S10, alla Cooperativa Sociale "FILI D'ERBA".

- Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
- Di dare atto, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016 che:  
Il Responsabile del presente procedimento è Antonio Armando Giglio;  
Ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;  
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - a) giurisdizionale al TAR ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), entro i termini di legge;
  - b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Palomonte, 02/11/2017

Il Responsabile - PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10  
F.to ANTONIO A. GIGLIO

**N° 1130 del Registro delle  
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **03/11/2017** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **18/11/2017**.

L'impiegato  
F.to ANTONIO A. GIGLIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li 03/11/2017

Il Responsabile  
ANTONIO A. GIGLIO  
\_\_\_\_\_